



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

Presidente dr. Paola Masi
Giudice dr. Giovanni Perini
Giudice dr. Anna Favi

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal consigliere relatore dr. PERINI
Sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e i difensori ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

A) ^X [redacted] nato a [redacted] il [redacted] res. in via [redacted]
[redacted] elettivamente dom.to in via [redacted], [redacted]
presso - libero PRESENTE
- difeso dall'avv. di fiducia Nicola Zanobini del foro di Firenze con studio in via Antonio Giacomini, 25 Firenze
- difeso dall'avv. di fiducia Vittorio Amedeo Francois del foro di Firenze con studio in corso Italia, 29 Firenze

IMPUTATO

^X
[redacted]
Del reato di cui all'art. 167 D.L.vo 196/2003 per avere il responsabile utilizzato dati personali concernenti lo stato di salute senza consenso di [redacted] ^Y

In Camucia di Cortona il 18/12/2012

cf

N° 2070 Reg.Sent

N° 2015/001934 Reg.Gen. App

N° 2013/000498 N.R.

SENTENZA

In data 20 aprile 2018

N°.....Camp.Pen

Il,
Trasmesso estratto sentenza
alla Procura Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

Il,
trasmessa comunicazione
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'esecuz. C.p.p.

Il Cancelliere

Il,
Fatte schede e comunicazione
elettorale

Il Cancelliere

Presenti le seguenti parti:
Parte Civile

Difensore

A) [redacted] y

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza emessa dal: Tribunale di Arezzo in data 26 febbraio 2014

Conclusioni delle parti:

P.G.: chiede la conferma della sentenza impugnata

difensore della parte civile: deposita conclusioni scritte e chiede la conferma della sentenza impugnata

difensori dell'imputato: chiedono l'accoglimento dei motivi di appello

cf. [redacted]

Motivi della decisione

X
[redacted] è stato condannato dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 26.2.2014 alla pena di anni uno di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio civile, ed assegnazione di provvisionale di € 5.000,00 in favore della costituita parte civile [redacted] in quanto responsabile del reato di cui all'art. 167 comma 2 d.lgs. n. 196/2003 per avere utilizzato dati concernenti lo stato di salute del figlio [redacted] senza il suo consenso. Y

Y Il presente procedimento, originato dalla denuncia querela proposta da [redacted] contro il padre, si inquadra nell'ambito della controversia giudiziaria tra i due [redacted] padre e figlio, sorta in relazione al mancato pagamento di crediti che il figlio, [redacted] quale titolare di una ditta di lavorazione di carni, vantava nei confronti del padre, a sua volta titolare di una macelleria, per la fornitura di merce.

Y [redacted] aveva chiesto ed ottenuto, nel dicembre 2012, un decreto ingiuntivo nei confronti del padre per l'importo di euro 33.600,00 al quale l'ingiunto aveva fatto opposizione contestando la fondatezza della pretesa sia in quanto le fatture cui essa era riferita erano state saldate sia perché esso opponente era creditore nei confronti dell'opposto di somme ben più rilevanti.

X [redacted] quindi, aveva giustificato l'infondata pretesa del figlio con il profondo risentimento che questi nutriva nei confronti dei genitori, atteggiamento conseguente alla grave patologia psichiatrica da cui egli era affetto, a dimostrazione della quale aveva prodotto in giudizio certificati medici rilasciati all'[redacted] in occasione di alcuni ricoveri e di cui egli era in possesso. Y

Il giudice di primo grado ha ritenuto integrata la condotta criminosa contestata al prevenuto rilevando che la divulgazione dei dati sensibili inerenti le condizioni di salute mentale della parte offesa era stata effettuata allo scopo di far valere un interesse di natura economica che non poteva prevalere sul diritto della parte offesa alla tutela della propria privacy.

Propone appello la difesa dell'imputato deducendo:

1. L'insussistenza del reato.

X
Secondo la prospettazione difensiva [redacted] aveva agito al solo fine di difendersi in giudizio da una pretesa infondata o quanto meno eccessiva, come dimostrava il fatto che la vertenza aveva trovato soluzione in un accordo transattivo. La giurisprudenza di legittimità sottolineava costantemente come la deroga alla necessità del consenso al trattamento dei dati fosse giustificata

clu

quando si trattava di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione erano disciplinate dal codice di rito. Il Tribunale aveva confuso, quindi, il diritto alla difesa con il diritto alla salvaguardia economica. Doveva pertanto ritenersi l'insussistenza del fatto.

Anche sotto il profilo soggettivo la condotta incriminata non poteva ritenersi integrare la fattispecie contestata. Difettava, infatti, il dolo specifico ed il nocumento richiesto dalla norma.

Quanto al dolo il Tribunale non aveva fatto menzione di quale sarebbe stato il profitto conseguito dall'██████████ a scapito del figlio. Quanto al requisito del nocumento, certamente non integrato dal semplice disappunto del soggetto interessato, era necessario che fosse data la prova di un danno conseguente alla comunicazione dei dati, cosa che nel caso di specie difettava totalmente.

2. Tardività della querela.

Emergeva *per tabulas* che dalla data di notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (15.2.2012) a quella di proposizione della querela era trascorso un termine superiore a quello di legge.

3. Illegittimità della provvisionale

L'assegnazione di provvisionale alla parte civile era infondata nell'an e nel quantum poiché mancava qualsiasi prova di danno patito dalla parte offesa ed il Tribunale non aveva espresso alcuna motivazione pertinente in relazione all'entità della somma assegnata.

4. Eccessività della pena

Il Tribunale aveva omesso di motivare circa i criteri di calcolo della pena che, comunque era eccessiva rispetto alla non gravità della condotta.

Nel dibattimento di appello, svolta la relazione, si è fatto luogo alla discussione nel corso della quale le parti hanno formulato e illustrato le conclusioni trascritte in epigrafe.

È opportuno premettere, quanto alla procedibilità, che il reato di cui all'imputazione si configura come perseguibile ex officio, non essendo prevista la necessità di querela della persona offesa. Il rilievo dell'appellante in punto di presunta tardività della querela non è dunque pertinente.

Nel merito l'impugnazione è fondata nei limiti di seguito specificati, essendo da escludere che sussista il requisito del *nocumento* cagionato alla persona offesa, richiesto dall'art. 167 comma 2 del codice in materia di protezione dei dati personali che configura - secondo le diverse interpretazioni - il citato



nocumento come elemento costitutivo del reato ovvero come condizione obbiettiva di punibilità.

Va chiarito che l'assunto difensivo dell'appellante non appare condivisibile laddove si sostiene che la sussistenza del reato sarebbe radicalmente esclusa dall'aver esercitato il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione sono disciplinate dal codice di rito, con disposizioni che hanno carattere speciale e prevalgono su quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 in tema di protezione della privacy.

Su punto va ricordato l'insegnamento della Corte di legittimità, che ha osservato (si veda, ad esempio, Cass. sez. 3 n. 35296/2011, rv. 2500852, che peraltro richiama alcune precedenti decisioni sia della Cassazione penale sia emesse in sede civile) che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con le quali è stata acquisita la conoscenza dei dati; tuttavia la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il contenuto del dato utilizzato, cui va correlato in grado di riservatezza, e le esigenze di difesa.

In altri termini la facoltà di difendersi utilizzando in giudizio gli altrui dati personali, in assenza del consenso del titolare, va esercitata nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla legge.

Nella specie ad avviso del collegio questi limiti sono stati oltrepassati, avendo l'imputato utilizzato, nell'ambito di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un pagamento di somme di danaro, documenti contenenti valutazioni di natura psichiatrica che non si possono considerare necessari per dimostrare l'infondatezza dell'altrui pretesa. L'esame dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a suo tempo presentato da [redacted] rende evidente che gli argomenti effettivamente necessari per dimostrare l'insussistenza del credito altrui (ed anzi l'esistenza di un credito del padre nei confronti del figlio) sono sviluppati nelle prime pagine, mentre la parte successiva, con la quale si intendono rivelare le 'reali' motivazioni che avrebbero indotto [redacted] ad avviare la procedura monitoria (e si richiamano gli 'scompensi' di natura psichiatrica) è obbiettivamente ultronea in rapporto a questioni che attengono a ragioni creditorie che dovrebbero essere fondate su documenti, tali da fornire prova scritta.

Tuttavia questo rilievo non vale a rendere configurabile il delitto contestato sotto il profilo del necessario "nocumento" per la p.o..

La propalazione delle informazioni, pur 'sensibili', non è di per sé penalmente sanzionabile in assenza di nocumento, né si può ritenere che quest'ultimo requisito sia *in re ipsa* e si identifichi nel semplice fatto di avere il denunciante



visto dati attenenti alla sua persona, tutelati dal decreto legislativo del 2003, inseriti in un atto giudiziario.

Al riguardo si deve osservare che per la giurisprudenza di legittimità più risalente, citata dall'appellante, "non costituisce reato quella violazione della normativa sulla tutela dei dati personali che produce un "vulnus" minimo all'identità personale del soggetto passivo ed alla sua "privacy", non in grado di determinare un danno patrimoniale apprezzabile" (Cass. Sez. 3, n. 30134 del 28.5.2004 Rv. 229472).

La giurisprudenza più recente ha invece evidenziato che "il nocumento previsto dall'art. 167, indipendentemente dalla sua qualificazione in termini di condizione obbiettiva di punibilità ovvero di elemento costitutivo del reato, deve essere inteso come un pregiudizio giuridicamente rilevante di qualsiasi natura, patrimoniale o non patrimoniale, subito dalla persona alla quale si riferiscono i dati e le informazioni protette" (tra le altre, Cass. sez. 3 n. 29549 del 7.2.2017).

È palese, comunque, che il nocumento costituisce un *quid pluris, una conseguenza della condotta illecita*, e non può semplicemente identificarsi nel fatto stesso del trattamento dei dati personali in violazione di legge.

Nel caso di specie non sussistono le condizioni per ritenere dimostrato tale nocumento, considerato che non è mai stata concretamente prospettata, neppure dalla parte civile, e comunque non è dimostrata una diffusione della conoscenza del dato sensibile al di fuori del ristrettissimo ambito di coloro che per ragioni professionali o di ufficio - e con i conseguenti obblighi di riservatezza - hanno avuto accesso agli atti della causa civile, peraltro poi definita, secondo quanto emerso, con una transazione.

In definitiva, non è dimostrato un concreto nocumento che vada al di là del mero disappunto per essersi reso conto dell'allegazione dei dati che la riguardavano agli atti della causa civile.

Non a caso il giudice di primo grado non offre alcuna motivazione sul punto e per quanto concerne il risarcimento del danno si limita a rimmetterlo a separato giudizio civile, fissando una provvisionale senza alcuna indicazione relativa alle ragioni che dovrebbero portare a ritenere la sussistenza del presunto pregiudizio.

Da quanto finora osservato deriva che, in riforma della sentenza di primo grado, l'imputato va assolto dall'imputazione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato, con conseguente revoca delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.



P.Q.M.

La Corte

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo in data 26.2.2014, appellata da [REDACTED],^X assolve l'imputato dal delitto a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Revoca le statuizioni civili della sentenza di primo grado.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di giorni 90 per la motivazione.

Così deciso in Firenze il 20 aprile 2018

Il Consigliere estensore
(dr. Giovanni Perini)



Il Presidente
(dr. Paola Masi)



Depositata in Cancelleria il 17.07.2018

Il Cancelliere

Il cancelliere
Dr. Fernanda Carolis

